

**ORDINANZA N. 491/2025/ATS-VET****del 25 novembre 2025****ORDINANZA REVOCA ZONA DI PROTEZIONE****IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI O. A.
DR. VINCENZO TRALDI**

VISTA la Legge 23.12.78, n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;

VISTA la Legge regionale n. 33/2009 e s.m.i;

VISTA la D.G.R. 6 luglio 2020 – n. XI/3333 “Piano regionale di controllo e sorveglianza dell’influenza aviaria”;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l’articolo 21 comma 1;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 finalizzato a adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

VISTA la propria ordinanza n. 441/2025/ATS-VET del 29 ottobre 2025 con la quale è stata istituita una zona di protezione e di sorveglianza intorno al focolaio 061LO014, per le parti del territorio di competenza dell’ATS Val Padana;

VISTA l’ordinanza dell’ATS MILANO Città Metropolitana, Prot. n. 0249835/25 del 25/11/2025, di revoca, a far data dal 25 novembre 2025, della zona di protezione da influenza aviaria istituita intorno al focolaio 061 LO 014;

Nell’esercizio delle funzioni attribuite con Deliberazione ATS n. 3 del 09/01/2025 avente ad oggetto “Deleghe di firma e di funzione dell’ATS Val Padana: approvazione senza soluzione di continuità dell’elenco delle attività e degli atti delegati”;

ORDINA

- La revoca, a far data dal 25 novembre 2025, della zona di protezione istituita, con propria ordinanza n. 441/2025/ATS-VET del 29 ottobre 2025, intorno al focolaio 061 LO 014.

Restano integralmente e contestualmente in vigore nell’intero territorio ricompreso nel raggio di 10 Km, per le parti di territorio di competenza di ATS Val Padana, intorno al focolaio 061 LO 014 le misure previste nella Zona di sorveglianza istituita con Ordinanze n. 441 del 29 ottobre 2025.

Si incaricano i Veterinari Ufficiali competenti per territorio alla vigilanza e controllo della presente Ordinanza.



Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

La presente Ordinanza, che entrerà in vigore, a far data dal 25 novembre 2025, sarà trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati da parte del Dipartimento Veterinario e notificata ai proprietari/detentori delle Aziende Avicole presenti nel territorio della zona di protezione a cura del Distretto Veterinario di Crema.

Ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR di Brescia.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

Firmato digitalmente dal
Direttore
del Dipartimento Veterinario
e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale
Dott. Vincenzo Traldi